



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

### ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

## COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 7 DICEMBRE 2016

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### Allegati

Si rimette in allegato:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente le modifiche all'art. 32 bis del Regolamento del Settore Tecnico;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la modifica all'art. 4 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente la destinazione delle somme per l'applicazione di cui al C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2014;

**CIRCOLARE N. 6 – 2016** pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale-

### 2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

#### Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 02.12.2016

#### DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 01 luglio 2016 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

#### CALABRIA

<b>NOMINATIVO/CATEGORIA</b>			<b>SOCIETA' DI APPARTENENZA</b>
<b>Esordienti 2° anno (2004)</b>			
ALO	FELICITA	27.07.2003	ASD ATLETICO SAN LUCIDO
<b>Esordienti Misti</b>			
ROSELLI	ELISA	05.12.2003	ASD REAL MELICUCCO
<b>Pulcini Misti</b>			
ALESSI	ASIA	14.03.2005	ASD REAL TAURIANOVA

**PUBBLICATO A ROMA IL 02 DICEMBRE 2016**

**IL SEGRETARIO**  
Vito Di Gioia

**IL PRESIDENTE**  
Vito Tisci

### **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **INATTIVITA' SOCIETA'**

Si prende atto della rinuncia al Campionato di competenza da parte della sotto elencata società:

944193 A.S.D. ARINTHA CLUB di Rende (CS)

se ne delibera l'esclusione della stessa dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

#### **DEROGA SU NORME REGOLAMENTARI DI CUI AL C.U. N. 1 S.G.S. - S.S. 2016/17**

**VISTA** la richiesta formulata dalla Società **URBS REGGINA 19114 SRL**;

**SENTITO** il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, che ha espresso al riguardo parere favorevole;

**SI AUTORIZZA** la predetta Società, in deroga alla disposizione di cui alla Sezione 1.1, lettera "g" del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico relativo alla corrente stagione sportiva e nel rispetto delle disposizioni impartite con la circolare applicativa n. 1 pubblicata con il C.U. della FIGC/SGS n. 6 dell'11.8.2016, ad impiegare nelle gare dei Tornei "Pulcini" piccoli calciatori di età uguale a quella prevista per gli omologhi atleti tesserati per società dell'area dilettantistica e giovanile.

#### **TORNEO REGIONALE**

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **A.S.D. STELLA DEL MARE di Cirò Marina (KR)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**2° Memorial Zu Lorenzu**", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo giovedì 8 dicembre 2016, presso il Campo "S. Elia" di Cirò.

I referti di gara, redatti da dirigenti e tecnici regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

**VISTA** la richiesta formulata dalla società **A.S.D. STELLA DEL MARE di Cirò Marina (KR)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**2° Memorial Zu Lorenzu**", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo giovedì 8 dicembre 2016, presso il Campo "S. Elia" di Cirò.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Crotone, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

*Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.*

#### **RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI**

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all' espressa condizione che allo stessi prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2016/2017 del S.G. e S.

Società organizzatrice:	A.S.D. SEGATO VIOLA di Reggio Calabria (RC)
Società interessata:	U.S. SASSUOLO CALCIO SRL di Sassuolo
Data del raduno:	lunedì 12 dicembre 2016, con inizio alle ore 15.00
Campo utilizzato:	Campo Comunale Campoli di Bocale - Reggio Calabria
Responsabile organizzativo:	Agostino Cassalia
Responsabile Tecnico:	Giuseppe Pizzata
Medico sociale presente:	Domenico Romeo

*Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai raduni devono dare precedenza alle attività federali.*

## CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

### Modifiche al programma gare

#### Gara REAL COSENZA = SC ALESSANDRO ROSINA del 10.12.2016 (ore 15.00)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con la gara del Campionato di Lega Pro del Cosenza Calcio, per motivi di ordine pubblico e problematiche alla viabilità, viene anticipata a venerdì 9 dicembre 2016, ore 15.00.

#### Gara REAL SILANA = SILA REGIA del 17.12.2016 (ore 15.00)

La gara a margine, ad integrazione di quanto già pubblicato sul C.U. n. 18 del 20.10.2016, onde evitare la concomitanza incontro di categoria superiore, viene anticipata a venerdì 16 dicembre 2016, ore 15.00.

#### Gara REAL SILANA = REAL KROTON del 04.03.2017 (ore 15.00)

La gara a margine, ad integrazione di quanto già pubblicato sul C.U. n. 18 del 20.10.2016, onde evitare la concomitanza incontro di categoria superiore, viene anticipata a venerdì 3 marzo 2017, ore 15.00.

#### Gara VILLESE CALCIO = AUDAX LOCRI del 20.01.2017 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito disponibilità campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sabato 21 gennaio 2017, ore 15.00.

#### Gara VILLESE CALCIO = ROCCELLA del 3.02.2017 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito disponibilità campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sabato 4 febbraio 2017, ore 15.00.

### Recuperi

#### Recupero Gara REAL SILANA = CALCIO SANGIOVANNESE del 07.12.2016 (ore 15.00)

Il recupero della gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stato posticipato a mercoledì 14 dicembre 2016, ore 15.00.

#### Recupero Gara AURORA REGGIO = AUDAX LOCRI del 07.12.2016 (ore 15.00)

Il recupero della gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stato posticipato a giovedì 15 dicembre 2016, ore 15.00.

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

### Modifiche al programma gare

#### Gara ACADEMY CROTONE = KENNEDY J.F. del 04.12.2016 (ore 10.00)

La gara a margine, a seguito della sopraggiunta indisponibilità di campo, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo "Sporting Antico Borgo" di Crotone - bivio Papanice, sito in Loc. Santa Chiarella.

#### MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' N.S. PRO COSENZA - Gir. B

Si informa che seguito disponibilità campo, giusta comunicazione, la società N.S. PRO COSENZA, a partire da domenica 18 dicembre 2016 disputerà le proprie gare interne alle ore 10.30 come di seguito specificato:

DOMENICA	18.12.2016	(ore 10.30)	PRO COSENZA	CITTA AMANTEA 1927
DOMENICA	08.01.2017	(ore 10.30)	PRO COSENZA	VIGOR LAMEZIA SRL
DOMENICA	15.01.2017	(ore 10.30)	PRO COSENZA	OLYMPICTORRE
DOMENICA	05.02.2017	(ore 10.30)	PRO COSENZA	DIGIESSE PRAIA
DOMENICA	19.02.2017	(ore 10.30)	PRO COSENZA	A. ANDREOLI
DOMENICA	05.03.2017	(ore 10.30)	PRO COSENZA	SC ALESSANDRO ROSINA
DOMENICA	19.03.2017	(ore 10.30)	PRO COSENZA	VIGOR CATANZARO
DOMENICA	02.04.2017	(ore 10.30)	PRO COSENZA	PAOLANA

#### Gara REAL JONICA = S.E.L.E.S. dell' 11.12.2016 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 9.00.

#### Gara MIRABELLA = SEGATO VIOLA dell' 11.12.2016 (ore 10.00)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà, sul campo "G. Aliquò" di Gallina/Reggio Calabria, sito in Via Miniera.

## 5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

#### GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PAOLANA	F.SICCHITANO M.CESARINI	A	09/12/2016 15:00	COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
POPILBIANCO	DIGIESSÉ PRAIA	A	09/12/2016 15:00	COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
REAL COSENZA	SC ALESSANDRO ROSINA	A	09/12/2016 15:00	C.S. REAL COSENZA	COSENZA/LOCALITA TORRICELLI	VIA MAGNA GRECIA-TORRICELLI
A. ANDREOLI	NEW ACADEMY SG	A	10/12/2016 15:00	COMUNALE "G. ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	LOCALITA VALLE S. MARIA
S.S. RENDE	ACADEMY CASTROVILLARI	A	10/12/2016 15:00	COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
SPORTING CLUB CORIGLIANO	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	A	10/12/2016 15:00	COMUNALE "VALLI S.ANTONIO"	CORIGLIANO C/VALLI S.ANTONIO	VIA VALLI S.ANTONIO
TREBISACCE	TAVERNA	A	10/12/2016 15:00	COM. "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA RIVITTI

#### GIRONE B - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AZZURRA 2008	CITTA AMANTEA 1927	A	09/12/2016 15:00	A.S. AZZURRA "MARCHESINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESINO 2
CATANZARO LIDO 2004	SAN LUCIDO FIUMEFREDDO	A	09/12/2016 15:00	CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	MARCA	A	09/12/2016 15:00	COM. "P.CATANIA"	PIANOPOLI	VIA COSENTINI
VIGOR LAMEZIA S.R.L.	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	A	09/12/2016 15:00	COMUNALE "R.PROVENZANO"	LAMEZIA TERME/CAPIZZAGLIE	LOCALITA CAPIZZAGLIE
PRO COSENZA	FRANCESCO VERDOLIVA	A	10/12/2016 15:00	COMUNALE COSENZA - PRO COSENZ	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI-POPILIA-
PROMOSPORT	ACADEMY LAMEZIA	A	10/12/2016 15:00	COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
VIGOR CATANZARO	PIANO LAGO MANGONE	A	10/12/2016 17:30	CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

#### GIRONE C - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA JONIO KR	ESPERANZA CATANZARO	A	09/12/2016 15:00	COM. "TUFOLO-SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
KENNEDY J.F.	ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	A	09/12/2016 15:00	STADIO "RUNCI"	CATANZARO/SANTA MARIA-RUNCI	TRAV. EMILIA LOCALITA RUNCI
POLISPORTIVA D.CUTRO	REAL KROTON	A	09/12/2016 15:00	COMUNALE CUTRO	CUTRO	VIA P.P.ZACCARDO
VIRTUS SOVERATO	DAVOLI ACADEMY	A	09/12/2016 15:00	COM. "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
CALCIO SANGIOVANNESE	BIGSPORT CROTONE	A	10/12/2016 15:00	COM. "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA
REAL MONTEPAONE	REAL SILANA	A	10/12/2016 15:00	COM. MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	LOCALITA MANNIS
SILA REGIA	ACLI SPORTING CLUB	A	10/12/2016 15:00	COMUNALE "M. GAROFALO"	PAGLIARELLE	SP 36 LOC. VACCARIZZO

#### GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL SILANA	CALCIO SANGIOVANNESE	A	14/12/2016 15:00	COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

#### GIRONE D - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCALE CALCIO ADMO	CALCIO GALLICO CATONA	A	09/12/2016 15:00	COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
ROCCELLA	GIOIESE FOOTBALL CLUB	A	09/12/2016 15:00	COM. ROCCELLA JON.	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
AUDAX RAVAGNESE	AUDAX LOCRI	A	10/12/2016 15:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX
C.S.P.R. 94	REAL VIBO	A	10/12/2016 15:00	COM. "R. LAMONACA"	STIGNANO	VIA MINGIOLA
JUVENTINA SIDERNO	AURORA REGGIO	A	10/12/2016 15:00	COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *
REGGIOMEDITERRANEA	AUDAX BOVALINESE	A	10/12/2016 17:00	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
VILLESE CALCIO	A.S.P.I. PADRE MONTI	A	10/12/2016 15:00	COM. "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA

#### GIRONE D - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AURORA REGGIO	AUDAX LOCRI	A	15/12/2016 15:00	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

## CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

### GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CARIATI	REAL COSENZA	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
ELISIR	ACADEMY CORIGLIANO	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOCALITA CENTOFONTANE
POPILBIANCO	S.S. RENDE	A	11/12/2016 15:00	COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
SPORTIME	ACADEMY CASTROVILLARI	A	11/12/2016 15:00	COMUNALE "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
SPORTING CLUB CORIGLIANO	TAVERNA	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE "VALLI S.ANTONIO"	CORIGLIANO C/VALLI S.ANTONIO	VIA VALLI S.ANTONIO
TREBISACCE	ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA RIVITTI

### GIRONE B - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	A. ANDREOLI	A	11/12/2016 10:00	COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
CITTA AMANTEA 1927	PROMOSPORT	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE "M. NIGRELLI"	LONGOBARDI/MARINA	VIA FRAILLITTI-S.S.18
MARCA	DIGIESSA PRAIA	A	11/12/2016 10:00	CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
PAOLANA	OLYMPICTORRE	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
SC ALESSANDRO ROSINA	CATANZARO LIDO 2004	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE BONIFATI	BONIFATI	LOC. SAN FRANCESCO
VIGOR CATANZARO	PRO COSENZA	A	11/12/2016 17:00	CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

### GIRONE C - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA JUNIO KR	CITTA DI SIDERNO 1911	A	11/12/2016 10:00	COMUNALE "TUFOL-SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
GIOIOSA JONICA ASD	ACADEMY CROTONE	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE "G. LOMBARDO"	MARINA DI GIOIOSA JONICA	VIA TORRE VECCHIA - GORNICELLA
KENNEDY J.F.	JUVENTUS CLUB A.S.D.	A	11/12/2016 10:30	STADIO "RUNCI"	CATANZARO/SANTA MARIA-RUNCI	TRAV. EMILIA LOCALITA RUNCI
POLISPORTIVA D.CUTRO	CATANZARO CALCIO 2011 SRL	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE CUTRO	CUTRO	VIA P.P.ZACCARDO
REAL JONICA	S.E.L.E.S.	A	11/12/2016 09:00	COMUNALE "D. MURDOLO"	BIVONGI	LOC. CAMPO SPORTIVO
VIRTUS SOVERATO	C.S.P.R. 94	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE

### GIRONE D - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX LOCRI	ACADEMY CALCIO GIOIESE	A	11/12/2016 10:00	COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
AURORA REGGIO	BERNARDINO CORDOVA	A	11/12/2016 10:30	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
CALCIO GALLICO CATONA	VALANIDI CALCIO GIOVANILE	A	11/12/2016 11:00	COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
JUVENTINA SIDERNO	AUDAX BOVALINESE	A	11/12/2016 10:30	COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *
MIRABELLA	SEGATO VIOLA	A	11/12/2016 10:00	REGGIO C.-GALLINA "G. ALIQUO"	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA MINIERA
REAL	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	A	11/12/2016 10:30	COM. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI

## 6. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/11/2016

Si trascrive qui di seguito il risultato della sotto elencata gara (recupero gara)

GIRONE B - 6 Giornata - A			
FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	- VIGOR CATANZARO	0 - 3	

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/11/2016

Si trascrive qui di seguito il risultato della sotto elencata gara (recupero gara)

GIRONE C - 8 Giornata - A			
POLISPORTIVA D.CUTRO	- ACLI SPORTING CLUB	1 - 2	
REAL KROTON	- REAL SILANA	2 - 1	

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/12/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
ACADEMY CASTROVILLARI	- PAOLANA	1 - 1	
(1) DIGIESS PRAIA	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 0	
F.SCICCHITANO M.CESARINI	- POPILBIANCO	0 - 3	
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- REAL COSENZA	0 - 3	
NEW ACADEMY SG	- TREBISACCE	1 - 10	
SC ALESSANDRO ROSINA	- A. ANDREOLI	2 - 1	
TAVERNA	- S.S. RENDE	1 - 0	

(1) - disputata il 02/12/2016

GIRONE B - 9 Giornata - A			
(1) ACADEMY LAMEZIA	- CATANZARO LIDO 2004	2 - 1	
CITTA AMANTEA 1927	- PROMOSPORT	1 - 0	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	2 - 0	
(1) FRANCESCO VERDOLIVA	- VIGOR CATANZARO	1 - 2	
(1) MARCA	- AZZURRA 2008	2 - 0	
PIANO LAGO MANGONE	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	1 - 4	
SAN LUCIDO FIUMEFREDDO	- PRO COSENZA	3 - 2	

(1) - disputata il 02/12/2016

GIRONE C - 9 Giornata - A			
ACLI SPORTING CLUB	- REAL MONTEPAONE	2 - 1	
BIGSPORT CROTONE	- BOCA JONIO KR	1 - 1	
DAVOLI ACADEMY	- SILA REGIA	1 - 3	
(1) ESPERANZA CATANZARO	- KENNEDY J.F.	1 - 3	
ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	- VIRTUS SOVERATO	3 - 1	
(1) REAL KROTON	- CALCIO SANGIOVANNESE	1 - 2	
REAL SILANA	- POLISPORTIVA D.CUTRO	1 - 5	

(1) - disputata il 02/12/2016

GIRONE D - 9 Giornata - A			
A.S.P.I. PADRE MONTI	- BOCALE CALCIO ADMO	1 - 2	
AUDAX BOVALINESE	- JUVENTINA SIDERNO	1 - 1	
AUDAX LOCRI	- C.S.P.R. 94	0 - 3	
AURORA REGGIO	- ROCCELLA	4 - 4	
CALCIO GALLICO CATONA	- REGGIOMEDITERRANEA	1 - 0	
(1) GIOIESE FOOTBALL CLUB	- AUDAX RAVAGNESE	4 - 0	
REAL VIBO	- VILLESE CALCIO	3 - 6	

(1) - disputata il 02/12/2016

### CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/12/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A			
ACADEMY CASTROVILLARI	- ELISIR	0 - 1	
ACADEMY CORIGLIANO	- TREBISACCE	0 - 1	
ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	- POPILBIANCO	0 - 2	
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- SPORTIME	0 - 1	
S.S. RENDE	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 4	
TAVERNA	- CARIATI	3 - 0	

GIRONE B - 9 Giornata - A			
CATANZARO LIDO 2004	- ACADEMY LAMEZIA	2 - 5	
DIGIESS PRAIA	- SC ALESSANDRO ROSINA	2 - 0	
OLYMPICOTORRE	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 0	
PRO COSENZA	- MARCA	2 - 4	
PROMOSPORT	- VIGOR CATANZARO	3 - 3	
VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- PAOLANA	1 - 10	

GIRONE C - 9 Giornata - A			
ACADEMY CROTONE	- KENNEDY J.F.	2 - 0	
BIGSPORT CROTONE	- VIRTUS SOVERATO	3 - 2	
C.S.P.R. 94	- GIOIOSA JONICA ASD	2 - 2	
CATANZARO CALCIO 2011 SRL	- REAL JONICA	7 - 0	
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- POLISPORTIVA D.CUTRO	16 - 0	
S.E.L.E.S.	- BOCA JONIO KR	5 - 1	

GIRONE D - 9 Giornata - A			
ACADEMY CALCIO GIOIESE	- AURORA REGGIO	1 - 1	
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	- AUDAX LOCRI	0 - 1	
AUDAX BOVALINESE	- CALCIO GALLICO CATONA	6 - 0	
BERNARDINO CORDOVA	- MIRABELLA	0 - 2	
VALANIDI CALCIO GIOVANILE	- REAL	2 - 0	
VILLESE CALCIO	- JUVENTINA SIDERNO	0 - 0	

## **7. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo nella seduta del 07.12.2016, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

#### **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI**

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 30/11/2016**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

###### **A CARICO DIRIGENTI**

###### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2016**

SPADAFORA MARIO (REAL SILANA)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 2/12/2016**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

###### **A CARICO DIRIGENTI**

###### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2016**

CARDAMONE GIANCARLO (MARCA)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

###### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

###### **SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E**

LOPRETE EMANUELE (CATANZARO LIDO 2004)

AGNONE PIETRO

(DIGESSE PRAIA)

AIELLO FRANCESCO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

###### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

###### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GACCIONE ALESSIO (MARCA)

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/12/2016**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

###### **A CARICO DI SOCIETA'**

###### **AMMENDA**

###### **€ 80,00 CALCIO GALLICO CATONA**

per avere un proprio sostenitore tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine primo tempo

###### **€ 40,00 ACLI SPORTING CLUB**

per ingresso di persone estranee negli spogliatoi a fine gara

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 2/2017**

DASCOLA VINCENZO (CALCIO GALLICO CATONA)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine primo tempo.

PAGNOTTA ALBERTO (REAL VIBO)

per ingresso abusivo sul terreno di gioco durante la gara proteste e comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

**A CARICO DI ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 14/12/2016**

CORONA MICHELE (REAL VIBO)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E**

VOTTARI GIUSEPPE (AUDAX BOVALINESE)

LUZZI GIUSEPPE

(FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

REDA FRANCESCO (REAL COSENZA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

SARACENI GIULIO (F.SCICCHITANO M.CESARINI)

IENCO ROCCO

(REAL MONTEPAONE)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

LUCENTE ROBERTO (POLISPORTIVA D.CUTRO)

**CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI****DELIBERE****Gara del 20/11/2016 VILLESE CALCIO - REAL**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il C.U. n. 72 della Corte Sportiva di Appello del C.R. Calabria riportante la delibera assunta in merito al ricorso n.24 presentato dalla società Villesse Calcio avverso la squalifica di sette gare effettive comminata da questo giudice al capitano D'agostino Nicolo (ai sensi dell'art.3, comma 2) nella gara di giovanissimi regionale Villesse Calcio - Real del 20.11.2016 pubblicato sul comunicato ufficiale n. 23 sgs del 24.11.2016;

rilevato che il giocatore della Villesse che spintonava l'arbitro ponendogli una mano sul viso era Ruggeri Marco.

delibera

irrogare la squalifica di SETTE gare effettive al calciatore RUGGERI marco della società Villesse

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/12/2016**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA' -****AMMENDA****€ 80,00 PRO COSENZA**

per comportamento offensivo e discriminatorio tenuto nei confronti dell'arbitro da parte dei propri sostenitori durante la gara.

**€ 50,00 OLYMPICTORRE**

per avere a fine gara lasciato chiuso l'arbitro all'interno dell'impianto costringendolo ad attendere circa 20 minuti per riaprire e consentirgli di uscire.

**€ 25,00 SC ALESSANDRO ROSINA**

per aver i propri sostenitori tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

**A CARICO DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/2/2017**

GUERRIERO VALENTINO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2016**

MARINO VITALIANO (KENNEDY J.F.)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

**A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA FINO AL 28/12/2016**

SIMONETTA FRANCESCO (C.S.P.R. 94)

per proteste e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

GIGLIOTTI FRANCESCO (VIGOR LAMEZIA S.R.L.)

per protesta nei confronti dell'arbitro durante la gara reiterate dopo l'allontanamento della tribuna e facendo abusivamente ingresso alla fine del primo tempo nello spogliatoio arbitrale.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ALBANESE IVAN (C.S.P.R. 94)

GUARDIA EUGENIO

(SC ALESSANDRO ROSINA)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MACERI LUIGI (DIGIESSE PRAIA)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21/12/2016.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 32 bis del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 32 bis del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo riportato sub A) in allegato alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## **REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO**

### **Art. 32 bis Osservatori calcistici**

1. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra come Osservatori calcistici, gli allenatori che svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre.
2. L'abilitazione a Osservatore calcistico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale, organizzato dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche.
3. I criteri di valutazione per l'ammissione al Corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Albo, nonché il numero massimo dei partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore.

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Al fine di consentire agli interessati il conseguimento della abilitazione e di garantire la esecuzione di accordi in essere, l'iscrizione all'Albo degli Osservatori calcistici sarà obbligatoria a decorrere dal 1° luglio 2017 e, per coloro che hanno incarichi con scadenze successive a tale data, soltanto alla conclusione degli stessi.
2. **Dal 1 dicembre 2016 al 30 giugno 2019, sarà consentito ai Direttori Sportivi di partecipare ai corsi per Osservatori calcistici organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. Coloro che avranno conseguito la relativa abilitazione in tale periodo, potranno svolgere l'attività di Osservatore calcistico, per conto di società professionistiche, mantenendo l'iscrizione nell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi. È vietato lo svolgimento contestuale della doppia attività.**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 92/A del 30 novembre 2016;
- ritenuta la necessità di modificare l'art. 4 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 4 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## **REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI**

### **Art. 1**

1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco è compresa un'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva.

2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze Uefa e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..

3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.

### **Modalità e titoli per l'iscrizione**

#### **Art. 2**

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 3**

1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..

2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico.

3. La Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzati, nonché il Settore Tecnico e l'A.DI.SE., definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi.

4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente per ciascun corso.

## **Incompatibilità**

### **Art. 4**

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale, **fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, abilitato come Osservatore calcistico.**

2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.

3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale o alla sezione dei collaboratori della gestione sportiva, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

## **Commissione dell'Elenco Speciale**

### **Art. 5**

1. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 *quinquies* delle N.O.I.F., adotta i provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.

2. La Commissione:

- a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
- b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
- c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;
- d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.

3. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.

## **Doveri del Direttore Sportivo**

### **Art. 6**

1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C. – Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.
2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.
3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.

### **Art. 7**

1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi.
2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.
3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

## **Divieti**

### **Art. 8**

1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statuari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.

## **Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti**

### **Art. 9**

1. L'iscritto all'Elenco Speciale ed alla Sezione prevista dal presente Regolamento è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, comma 2 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

### **Art. 10**

1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

### **Art. 11**

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi, e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro tre anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:

- a) residenza in Italia;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
- d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
- e) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.

2. Trascorso inutilmente il termine di tre anni, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'Elenco Speciale ed alla apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 96/A

### Il Consiglio Federale

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 104/A del 17 dicembre 2014, con il quale sono state approvate misure integrative finalizzate a prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli Ufficiali di Gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;
- preso atto che il suddetto provvedimento prevede l'onere in capo alle società, i cui tesserati siano incorsi nelle sanzioni definitive riportate nel citato Comunicato Ufficiale, di versare una somma a favore della Federazione, calcolata secondo criteri prefissati, da destinarsi alle spese arbitrali;
- vista la proposta dell'Associazione Italiana Arbitri che ha chiesto di finalizzare dette somme ad attività solidaristiche all'interno dell'AIA, alla promozione dell'attività arbitrale, ad iniziative volte a diffondere la cultura del rispetto, del fair play e del rifiuto della violenza, nonché alla tutela della salute;
- ritenuta condivisibile la proposta formulata dall'AIA

### d e l i b e r a

di destinare le somme rinvenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 104/A del 17 dicembre 2014 per finanziare progetti approvati dalla F.I.G.C. e nel rispetto delle procedure, relativi ad attività solidaristiche all'interno dell'AIA, alla promozione dell'attività arbitrale, ad iniziative volte a diffondere la cultura del rispetto, del fair play e del rifiuto della violenza, nonché alla tutela della salute.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 6 – 2016**

Oggetto : Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale –

Sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 – S.O. n. 53 -, è stata pubblicata la legge in oggetto che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 193/2016, del quale sono state fornite le prime indicazioni con la precedente Circolare FIGC-UST n. 5 del 2 novembre u.s.. La presente Circolare è, pertanto, riepilogativa dei provvedimenti adottati con il D.L. n. 193 con le modifiche apportate dalla legge di conversione, relativamente a quelle che più possono interessare i destinatari della Circolare stessa.

**Art. 1 -Soppressione di Equitalia**

L'art. 1 del decreto prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 è soppressa Equitalia e che l'attività della riscossione sarà espletata dall'istituendo ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'Economia e Finanza, il cui Comitato di gestione, al quale non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese, è composto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, in qualità di Presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

**Art. 4 – Disposizioni per il recupero dell'evasione – Trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute –**

Comma 1 – *(sostituzione dell'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)* - I soggetti passivi IVA devono inviare, in luogo dello spesometro, **i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e ricevute e registrate nello stesso trimestre, comprese le bollette doganali nonché i dati delle relative variazioni.** La trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre con la seguente cadenza: 1° trimestre – 31 maggio; 2° trimestre – 16 settembre (in luogo del 31 agosto); 3° trimestre – 30 novembre; 4° trimestre – entro il mese di febbraio.

Comma 2 – *(sono aggiunti gli artt. 21-bis e 21-ter all'art. 21 di cui al comma 1)* – **Art. 21-bis-** I soggetti passivi IVA devono trasmettere, negli stessi termini delle fatture emesse e ricevute, **i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.** Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (quali ad es. le ssd e asd che optano per la legge n. 398/91).



*Art 21-ter- In riferimento agli obblighi di cui agli artt. 21 e 21-bis è attribuito, una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico un credito d'imposta pari a 100 euro. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.*

Comma 3 (Sanzioni per omessa o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2)- Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura emessa e ricevuta si applica la **sanzione di 2 euro per ciascuna fattura con un massimo per ciascun trimestre di 1.000 euro**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro se la trasmissione è effettuata o è corretta entro o 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con la sanzione di da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

Commi 4 e 5 - (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA) Sono eliminati alcuni adempimenti (spesometro, comunicazioni black list, modelli intra-acquisti). Per il primo anno di applicazione (2017) è stabilita una comunicazione semestrale iniziale da effettuare **entro il 25 luglio 2017**. Le successive comunicazioni sono trimestrali (16 settembre 2017 e febbraio 2018). **La dichiarazione annuale IVA 2017 relativa al 2016 deve essere prodotta entro nel mese di febbraio 2017 mentre, a decorrere dal 2017, la dichiarazione annuale IVA (2018) dovrà essere prodotta tra il 1° febbraio ed il 30 aprile-**

Comma 6 - lett. a-ter) - I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposte sui redditi e IVA sono ridotti di due anni, in luogo di uno, in caso di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati dei corrispettivi.

#### **Art. 5 – Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento**

Con la disposizione dell'art. 5 è stato riconosciuto finalmente l'allineamento dei termini per la presentazione della **dichiarazione integrativa a favore** con quelli vigenti per la dichiarazione integrativa a sfavore.

Pertanto, dal 24 ottobre 2016 è possibile presentare le dichiarazioni a favore dei redditi, IRAP, IVA e 770 relative ai periodi d'imposta precedenti al 2015 – fino al 2011 compreso –, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni integrative a sfavore. Le dichiarazioni integrative, quindi, sia a favore che a sfavore, potranno essere presentate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine di decadenza dell'azione accertatrice).

Ne consegue che fino al 31 dicembre 2016 sarà possibile presentare la dichiarazione integrativa sia essa a favore che a sfavore relativa al periodo d'imposta 2011 (UNICO 2012).

Per le annualità successive al 2015 il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore che a sfavore - è quello del quinto anno, così come previsto per i termini di decadenza dell'azione accertatrice.



La presentazione delle dichiarazioni integrative, a favore e a sfavore, fa slittare i termini di decadenza dell'azione accertatrice a partire dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente, però, ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

La dichiarazione integrativa va presentata utilizzando i modelli conformi a quelli relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione

L'eventuale credito generato dalla presentazione della dichiarazione integrativa a favore potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Mod. F 24 qualora l'integrativa sia trasmessa entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo; nel caso in cui sia presentata oltre il predetto termine, il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

**Anche la dichiarazione annuale IVA può essere integrata in senso favorevole** entro i termini previsti per l'accertamento. Se il credito deriva dalla dichiarazione integrativa IVA inviata **entro** il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo, il credito stesso potrà essere compensabile oppure scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale; il credito derivante dalla dichiarazione integrativa IVA inviata **oltre** il predetto termine può essere chiesto con apposita istanza di **rimborso** all'Agenzia delle entrate ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati **a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ridotte, così come resta ferma in ogni caso la facoltà per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggior debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile

#### **Art. 6 – Definizione agevolata delle cartelle esattoriali**

Comma 1 – Consente la definizione agevolata dei carichi (ruoli) affidati agli agenti della riscossione (Equitalia) **dal 2000 al 2016** (*l'annualità 2016 è stata introdotta con la legge di conversione*) senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Sono, pertanto, definibili solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione dilazionate in rate sulle quali sono dovuti gli interessi, a decorrere dal 1° agosto 2017, al tasso del 4,5% annuo. **In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 30% nell'anno 2018 in rate di pari importo nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018**

Comma 2 – A tal fine deve essere presentata apposita dichiarazione, che consente di accedere all'agevolazione, **entro il 31 marzo 2017**. Entro la stessa data il debitore può integrare, con le stesse modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. La dichiarazione va fatta sul modello che



deve essere pubblicato sul sito internet dell'agente della riscossione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In tale dichiarazione deve essere indicato il numero delle rate nel quale si intende effettuare il versamento nonché le eventuali pendenze di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo è possibile integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

**Comma 3 – Entro il 31 maggio 2017** l'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, il numero e la data di scadenza delle singole rate con riferimento sia al 2017 che al 2018 attenendosi ai seguenti criteri: per l'anno **2017** la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **luglio, settembre e novembre** mentre per l'anno **2018** la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **aprile e settembre**.

**Commi 3-bis e 3-ter** – L'agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari ad individuare i carichi definibili ai sensi del comma 1, presso i propri sportelli o nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale. **Entro il 28 febbraio 2017** l'agente della riscossione deve comunicare al debitore per quali carichi, affidati nel 2016, non risulti ancora notificata la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o di addebito.

**Comma 4** – In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

**Comma 4-bis** – È introdotta una specifica disciplina per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tali carichi possono essere rateizzati anche in deroga a quanto prevede il decreto, se alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sono trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

**Comma 5** – A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione e, fermo restando quanto previsto nel comma 8, sono sospesi per i carichi oggetto della dichiarazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non può avviare nuove azioni esecutive né proseguire nelle procedure di recupero coattivo salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

**Commi 6 e 7** – Ai pagamenti dilazionati previsti dal decreto non sono applicabili le disposizioni dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 che prevede dilazioni di pagamento in maggior numero di rate. Il pagamento delle somme può essere effettuato mediante domiciliazione sul c/c bancario eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione o mediante bollettini precompilati che saranno allegati alla comunicazione dell'agente della riscossione o presso gli sportelli di quest'ultimo.



Comma 8 – Possono produrre dichiarazione di definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi di cui al comma 1 e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In questo caso, ai fini della determinazione delle somme da versare con la definizione agevolata, **si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale (tributo) e interessi compresi nei carichi nonché di aggi e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, mentre restano definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione e interessi di mora.** Il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina la revoca automatica della precedente dilazione accordata.

Comma 9 – se il debitore ha già corrisposto integralmente con i pagamenti parziali effettuati in precedenza quanto dovuto per la definizione agevolata, deve, per beneficiare della definizione agevolata, produrre la dichiarazione prescritta per la definizione.

Comma 10 – Sono esclusi dalla definizione agevolata le risorse proprie UE, le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Comma 11- Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per **violazioni al Codice della strada**, la definizione agevolata è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento (*nella precedente stesura erano escluse le sanzioni per violazioni al Codice della strada*).

Comma 13-bis – La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo.

#### **Art.6-bis**

E' consentita anche ai tributaristi o consulenti tributari certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, (legge 14 gennaio 2013, n. 4) di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria

#### **Art.6-ter**

E' estesa la possibilità di introdurre la definizione agevolata, con l'esclusione delle sanzioni delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la disciplina di attuazione.

#### **Art. 7 – Riapertura dei termini per l'emersione delle attività detenute illecitamente all'estero-**

Sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria *-voluntary disclosure* – da parte di coloro che non abbiano già fruito della prima change nel 2015.

La nuova *voluntary disclosure* è simile al ravvedimento operoso nel senso che il contribuente dovrà liquidare le imposte, sanzioni ed interessi relativamente alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.



L'istanza per usufruire della *voluntary disclosure* deve essere presentata, **a partire dal 24 ottobre 2016 e fino al 31 luglio 2017** ma l'integrazione dell'istanza e i documenti relativi possono essere prodotti fino al successivo 30 settembre. Entro lo stesso termine i soggetti interessati provvedono al versamento di quanto dovuto – imposte, sanzioni, interessi – o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata entro lo stesso termine del 30 settembre 2017.

**Art.7-quater – Disposizioni in materia di semplificazione fiscale –**

Comma 1 – Viene eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari anche con riguardo ai versamenti. Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi e i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili.

Comma 5 – A modifica dell'art. 54, comma 5 del TUIR, vengono incluse tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo quelle relative alle prestazioni di viaggio e trasporto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Commi 6, 7 e 8

Disciplinano la notifica mediante posta certificata – **pec** – degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.

Comi 9-13 –

Viene aggiornata la disciplina della notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento con riferimento all'indice nazionale degli indirizzi (INI) di posta certificata.

Commi 14- 15 –

**Viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna ai soggetti interessati della certificazione unica – CU – dei sostituti d'imposta a decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016.**

Comma16-

E' prevista la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto per la trasmissione di documenti richiesti al contribuente dall'Agenzia delle entrate con esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso dell'attività di accesso, ispezione e verifica nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.

Comma17-

E' prevista la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Commi 19 -20 -



E' posticipato dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP; i versamenti IRES e IRAP sono spostati dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese riferimento (*a far tempo dal 1° gennaio 2017 i versamenti a saldo e della 1^ rata di acconto IRES e IRAP per i soggetti con esercizio chiuso al 31 dicembre devono essere effettuati entro il 30 giugno mentre i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare versano le imposte a saldo e in acconto – 1^ rata - entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del bilancio*).

Commi da 27 a 30 – Opzioni

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello a quello in corso al 31 dicembre 2016, le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale a meno che non intervenga espressa revoca da parte del soggetto interessato.

Le opzioni da comunicare con la dichiarazione dei redditi, qualora l'adempimento non sia stato tempestivamente eseguito, hanno comunque efficacia purchè non vi sia stato un inizio di attività di accertamento o di contestazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Comma 31 -

A far tempo dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (2 dicembre 2016), cambia, per i soggetti senza partita IVA la regola dell'utilizzo del Mod. F 24. Per detti soggetti sarà possibile utilizzare il Mod. F 24 cartaceo con saldo di qualsiasi importo – **anche superiore a 1.000 euro** - , purchè non siano presenti compensazioni. In tal caso dovrà essere utilizzato il Modello in via telematica.

Comma 32 -

E' innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario (*la nuova soglia risulta applicabile già a decorrere dalle istanze di rimborso annuale presentate con la dichiarazione IVA 2017 relativa al credito 2016*)- Al di sopra di tale soglia, invece, per l'esecuzione dei rimborsi IVA è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Commi 44 – 45 -

E' prevista la chiusura d'ufficio, senza applicazione di sanzioni. delle partite IVA inattive da tre anni.

#### **Art. 14 – Mutualità generale**

Viene modificata la disciplina, recata dal D.Lgs. n. 9/2008, in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato ai diritti audiovisivi alla mutualità generale. In particolare si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre.

**E' stabilito che la Lega Nazionale professionisti di serie A (organizzatore delle competizioni) debba destinare non più almeno il 4% ma una quota pari al 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei**



---

settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della FIGC.

La quota è interamente destinata alla FIGC che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità sopra previste previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari.

I fondi sono destinati nella misura del 6% alla Lega di serie B, nella misura del 2% alla Lega Pro, nella misura dell'1% alla Lega Nazionale Dilettanti e nella misura dell'1% alla FIGC.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega allo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente.